

REGIO DECRETO 8 GENNAIO 1931, N. 148 (1)

COORDINAMENTO DELLE NORME

sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione

(pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" del 9-3-1931, n. 56)

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311, contenente norme per il trattamento giuridico ed economico del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione;

Visto l'articolo 23 della legge 3 aprile 1926, n. 563, sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro che autorizza il Nostro Governo a provvedere per il coordinamento della legge stessa con le norme del sopracitato Nostro decreto 19 ottobre 1923, n. 2311;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per le comunicazioni e per le corporazioni, di concerto col Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'Interno, e coi Ministri Segretari di Stato per la giustizia e gli affari di culto e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. (*)

Le condizioni di lavoro del personale dei pubblici servizi di trasporto su ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna, esercitate dall'industria privata o da Comuni, Province e Consorzi secondo le vigenti disposizioni sull'assunzione diretta dei pubblici servizi, sono regolate nei modi previsti dalla legge 3 aprile 1926, n. 563, e successivi decreti di attuazione, salvo per quanto è espressamente disposto dal presente decreto e annesso regolamento (allegato A) e dalle vigenti disposizioni legislative sugli orari e turni di servizio.

Gli stipendi, le paghe, le competenze accessorie ed ogni altra indennità fissa o temporanea di qualsiasi natura spettanti al personale, sono sempre dalle competenti Associazioni sindacali stabiliti contrattualmente azienda per azienda.

Art. 2. (*)

La stipulazione dei contratti collettivi di lavoro o l'atto di constatazione del mancato accordo, debbono effettuarsi entro un mese dalla denuncia dei contratti in vigore e, per le Aziende di nuova costituzione, entro sei mesi dalla data della definitiva apertura all'esercizio della linea. Tale termine può essere prorogato di non oltre tre mesi, su richiesta di una delle Associazioni stipulanti, sentita l'altra Associazione interessata, dall'autorità presso cui deve essere depositato il contratto collettivo.

Nella prima applicazione del presente decreto i contratti collettivi di lavoro debbono essere stipulati entro tre mesi dalla data della pubblicazione del decreto medesimo nella Gazzetta Ufficiale del Regno, ferma restando la facoltà di proroga indicata nel comma precedente.

Art. 3. (*)

In caso di mancato accordo nella stipulazione dei contratti collettivi di lavoro, le Associazioni sindacali interessate hanno l'obbligo di deferire le vertenze, non oltre il decimo giorno dalla data del verbale che dà atto del mancato accordo, all'organo corporativo centrale competente e, in difetto, al Ministero delle Corporazioni, per tentativo di risoluzione amichevole previsto dall'art. 17, 1° capoverso della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Il tentativo presso il Ministero delle corporazioni è effettuato con l'intervento di rappresentanti del Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale ferrovie, tramvie ed automobili).

1) Esteso al personale effettivo di autofilovie esercitate da aziende tranviarie nello stesso centro urbano dal D.L. 7-5-1948, n. 657 (pag. 33), al personale delle filovie urbane ed extraurbane e delle autolinee urbane dalla legge 24-5-1952, n. 628 (pag. 34) e al personale degli autoservizi extraurbani dalla legge 22-9-1960, n. 1054 (pag. 40).

{} Le norme riguardanti l'ordinamento sindacale corporativo del passato regime sono state abrogate. Pertanto debbono considerarsi inoperanti le norme del secondo comma del presente articolo 1) nonché i successivi artt. 2, 3, 4, 5 e 6 e l'ultimo comma dell'art. 10 che vengono riportati unicamente al fine di presentare il testo completo della legislazione. Analogamente dicasi dell'ultimo comma dell'art. 9, all. A (pag. 6)*

dell'ultimo comma dell'art. 31 all. A (pag. 12) nonché del n. 1 dell'art. 45 (pag. 15), ed eventuali altre disposizioni contenenti norme ora non più applicabili.

Fallito il tentativo ed ove le parti non abbiano, contestualmente, alla contestazione della mancata composizione amichevole della controversia, deferito all'organo corporativo competente la facoltà di emanare le norme indicate nell'articolo 10 della legge 3 aprile 1926, n. 563, le Associazioni sindacali hanno l'obbligo di proporre domanda per la decisione della controversia, alla competente Magistratura del lavoro, entro il termine di giorni 15 dalla data del verbale di mancata composizione amichevole.

Entro ugual termine debbono le Associazioni sindacali promuovere ricorso alla Magistratura del lavoro nei casi di ricsata pubblicazione del contratto collettivo ai sensi dell'articolo 51 del R.D. 1° luglio 1926, n. 1130, decorrendo il termine dal giorno in cui la comunicazione del rifiuto a cura dell'autorità competente sia loro pervenuta.

Fino a che non siano pubblicati i nuovi contratti collettivi o le norme assimilate, restano in vigore, a tutti gli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successivi decreti di attuazione, i contratti e le norme scaduti.

Art. 4. (*)

Nella prima applicazione del presente decreto il trattamento economico del personale dovrà essere determinato sulla base di quello attuale tenendo conto delle condizioni economiche locali e di quelle dell'azienda comprese fra queste gli oneri all'azienda derivanti per disposizioni di legge o di regolamento.

Art. 5. (*)

Nei casi di inosservanza degli obblighi e dei termini stabiliti negli articoli 2 e 3 del presente decreto, per parte delle Associazioni sindacali competenti, è a queste applicabile il provvedimento più grave previsto dall'art. 8, comma III della legge 3 aprile 1926, n. 563, col quale si affida ad un commissario del Governo l'amministrazione straordinaria dell'Associazione.

Art. 6. (*)

Nell'esercizio delle facoltà concesse all'Amministrazione dello Stato dall'art. 184 del testo unico approvato con R. D. 9 maggio 1912, n. 1447, il Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale ferrovie, tramvie ed automobili), di concerto con quello delle corporazioni, può stabilire, con provvedimento da notificarsi alle Associazioni interessate, che, durante il termine prescritto al concessionario per l'esecuzione di quanto è necessario al ristabilimento del servizio definitivo o fino alla deliberazione di una nuova concessione nei casi previsti dal I capoverso dell'articolo succitato, non si proceda a determinazioni di nuove condizioni di lavoro.

Art. 7.

Le disposizioni del presente decreto, ferma restando l'applicazione di quelle contenute nella legge 3 aprile 1926, n. 563, e successivi decreti di attuazione, non si applicano:

- a) alla categoria dei dirigenti di aziende contemplate nell'articolo 34, comma I°, del R.D. 1° luglio 1926, n. 1130;
- b) al personale addetto ai servizi che secondo l'ordinamento dell'azienda e con l'approvazione del Governo siano affidati a privati appaltatori, o addetto a servizi che siano soltanto sussidiari del servizio dei trasporti.

Ai dirigenti sopra indicati che, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, godessero del trattamento di stabilità previsto dal R. decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311, è data facoltà di conservarlo con le forme previste dal regolamento annesso (allegato A).

Art. 8. (1)

Il personale delle aziende, escluso quello indicato nell'articolo precedente, si distingue in tre categorie:

- 1) personale di ruolo;
- 2) personale ordinario;
- 3) personale straordinario.

Fa parte della prima categoria il personale che gode il trattamento di stabilità secondo le norme del regolamento annesso (allegato A).

Appartengono alla seconda categoria:

- a) gli agenti assunti per bisogni continuativi dell'esercizio in qualità di operai, aiuto operai, cantonieri, guardiani, manovali e guarda-barriere, scritturali, dattilografi e fattorini d'ufficio, e quelli assimilati per i servizi di navigazione;

(*) Vedi nota a pag. 1

(1) Vedi D.L. n. 1363 del 9 novembre 1947 (pag.32) che modifica in parte l'art. 8. Vedere inoltre il D.L. 7 maggio 1948, n. 657 (pag. 33) e la legge 24 maggio 1952, n. 628 (pag. 34) che estendono il trattamento del R.D. 148 al personale delle filovie e delle autolinee; nonché la legge 26-7-1956, n. 1034 (pag.,38) e la legge 22-9-1960, n. 1054 (pag. 40) .

b) il personale di aziende esercenti ferrovie private autorizzate al pubblico servizio;
c) il personale di aziende esercenti linee per le quali a giudizio del Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale ferrovie, tramvie ed automobili) sia sufficiente un numero di agenti non superiore a 24, per assicurare la regolarità e la sicurezza dell'esercizio.

Sono ammessi a far parte del personale ordinario gli agenti che al momento dell'entrata in vigore del presente decreto prestino servizio in qualità di avventizi per bisogni continuativi dell'azienda, nelle qualifiche indicate alla lettera a).

Fa parte della terza categoria il personale dipendente da aziende esercenti linee soltanto in alcune stagioni dell'anno e quello assunto per bisogni saltuari ed eccezionali:

a) durante le stagioni balneari ed in occasione di feste, fiere e simili, disastri, franamenti, nevicate, inondazioni e simili, ed in genere per lavori stagionali;

b) per eventuale sostituzione di agenti assenti per congedi, malattie ed aspettative;

c) per la costruzione di nuove linee od altri lavori di carattere temporaneo e straordinario;

d) per la costruzione e ricostruzione del materiale mobile.

Il quantitativo del personale necessario per l'esercizio è determinato dal Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale ferrovie, tramvie ed automobili) sentita l'azienda, in base alle necessità del servizio normale.

Al personale di ruolo già adibito al servizio tramviario che sia addetto agli autoservizi pubblici urbani di linea esercitati dalla stessa azienda tramviaria ed al personale di nuova assunzione adibito, promiscuamente, su linee tramviarie o in autoservizi pubblici urbani dilinea esercitati dalla stessa azienda, sono applicabili le disposizioni del presente decreto.

Art. 9.

Gli agenti che, pur appartenendo alla II categoria indicata nello articolo precedente, godano, all'entrata in vigore del presente decreto, il trattamento di stabilità, conservano tale trattamento a titolo personale secondo le disposizioni del regolamento annesso (allegato A). Il trattamento di stabilità a titolo personale spetterà parimenti agli agenti della predetta categoria che alla data medesima si trovino in periodo di prova e alla fine di tale periodo siano riconosciuti idonei alle funzioni cui aspirano.

Art. 10 (1) (2)

Le controversie individuali relative a rapporti soggetti alle norme del presente decreto sono decise dalla competente autorità giudiziaria, secondo le disposizioni del R. D. 26 febbraio 1928, n. 471.

L'agente che intenda adire l'autorità giudiziaria contro un provvedimento dell'azienda che lo riguarda deve, anzitutto, proporre il reclamo in via gerarchica, presentandolo, entro quindici giorni dalla data di comunicazione del provvedimento, al superiore immediato che è tenuto a rilasciarne ricevuta. L'omissione del reclamo nel termine suddetto importa l'improponibilità dell'azione giudiziaria.

L'azienda deve comunicare al reclamante le sue determinazioni entro quindici giorni dalla presentazione del reclamo, dopo di che, anche se l'azienda non abbia risposto, il reclamante può adire l'autorità giudiziaria, proponendo la relativa azione entro i successivi quaranta giorni.

Resta fermo l'obbligo della denuncia all'Associazione sindacale competente - che potrà essere fatta anche in pendenza del reclamo in via gerarchica - nonché il termine stabilito dall'art. 4 del R. Decreto 26 febbraio 1928, n. 471, per l'intervento conciliativo della detta Associazione.

Art. 11.

Con Regio decreto da emanarsi su proposta dei Ministri per le comunicazioni e per le corporazioni di concerto con il Ministro per le finanze, sarà provveduto al coordinamento previsto dall'art. 12 del R.D. 19 ottobre 1923, n. 2311.

Tutte le norme del R. D. 19 ottobre 1923, n. 2311, e successive, riguardanti il trattamento di previdenza e di quiescenza, restano in vigore fino alla pubblicazione del suddetto decreto di coordinamento in quanto siano applicabili e non siano contrastanti con le disposizioni del presente decreto ed annesso regolamento (allegato A).

Qualora in conseguenza di tale coordinamento o della eventuale emanazione di norme previste dal R. D. 24 gennaio 1929, n. 167, dovesse derivare un onere maggiore alle aziende, l'Associazione professionale interessata ha diritto di ottenere la conseguenziale revisione del trattamento economico fissato nei modi stabiliti dal presente decreto.

(1) Dichiarato incostituzionale, copi sentenza della Corte Costituzionale n. 57 del 23 marzo 1972, limitatamente alla parte in cui dispone l'improponibilità dell'azione giudiziaria in caso di mancata o tardiva presentazione del reclamo gerarchico, per le controversie di lavoro aventi per oggetto competenze arretrate oppure prestazioni di natura esclusivamente patrimoniale.

(2) L'articolo è stato modificato con Legge 24 luglio 1957 n. 633 (vedi pag. 39).

Art. 12. (1)

Fino a quando non siano emanate le norme di coordinamento di cui al precedente articolo, potranno anche essere collocati in quiescenza gli agenti che abbiano almeno 20 anni di servizio e almeno 55 di età, sempreché l'azienda assuma a proprio carico, fino al raggiungimento dei limiti di età e dei 25 anni di servizio, la continuazione del versamento alla Cassa nazionale delle assicurazioni sociali del contributo di legge nella misura del 15 per cento, nonché la corresponsione della pensione che spetterebbe all'agente se avesse già raggiunto i limiti di età e i 25 anni di servizio versando alla Cassa stessa, all'atto del collocamento in quiescenza, il valore tecnico attuale di copertura delle annualità che mancano al raggiungimento dei limiti di età.

Agli effetti della presente disposizione il contributo del 15 per cento sarà ragguagliato, per tutto il periodo di cui sopra, alla retribuzione di cui gode l'agente all'atto del collocamento in quiescenza.

Art. 13.

E' approvato, secondo lo schema annesso (allegato B) al presente decreto, lo statuto per le Casse di soccorso a favore del personale indicato all'art. 8, n. 1, visto, d'ordine Nostro, dai Ministri per le comunicazioni e per le corporazioni.

Art. 14. (2)

Gli statuti attuali della Cassa di Soccorso debbono essere coordinati al presente statuto-tipo entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.

I nuovi statuti e le aggiunte e modificazioni che in prosieguo si rendessero necessarie debbono essere approvate con Regio decreto su proposta dei Ministri per le comunicazioni e per le corporazioni.

Art. 15.

Sono abrogate le norme del R.D. L. 19 ottobre 1923, n. 2311, e annesso regolamento, relative al trattamento del personale addetto alle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna esercitate dall'industria privata, da Provincie, e da Comuni, fatta eccezione degli articoli 16 e 19 e di quanto è disposto all'art. 11 del presente decreto.

(1) L'art. 12 è stato modificato dall'art. 11 della legge 28 luglio 1961, n. 830 (vedi pag.41).

(2) L'art. 14 è stato modificato al secondo comma dall'art. 2 della legge 1° agosto 1941, n. 1063 (vedi pag. 25).

REGOLAMENTO

contenente disposizioni sullo stato giuridico del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione

TITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. (1)

Il presente regolamento provvede per il personale di ruolo e si applica al personale ordinario e straordinario solo in quanto è per essi esplicitamente stabilito.

Il personale di ruolo (stabile ed in prova) è iscritto nell'apposita matricola, dove per ciascun agente sono registrati il cognome, il nome, la paternità, il luogo di nascita, gli studi fatti, l'eventuale servizio militare, la data, la qualifica, lo stipendio o paga ed ogni altra indicazione riguardante l'assunzione, l'iscrizione all'Istituto di previdenza, gli avanzamenti, le onorificenze, gli encomi, le gratificazioni, i traslochi, le malattie, le aspettative e le assenze costituenti interruzioni di servizio, le punizioni, le indicazioni che concernono lo stato di servizio e quelle relative alla cessazione dal servizio.

Con ordini di servizio sono portati a conoscenza del personale tutti i provvedimenti in materia di nomine, promozioni, esoneri, punizioni degli ultimi tre gradi, encomi, traslochi, ecc.

Ai singoli interessati è data altresì comunicazione per iscritto dei provvedimenti che personalmente li riguardano.

All'agente che cessa dal servizio o, in caso di morte, agli eredi, viene consegnato, a richiesta, un estratto della matricola, nel quale non vengono indicati le punizioni dei primi due gradi, le malattie e i traslochi. Tale estratto viene rilasciato anche all'agente in servizio, che eccezionalmente lo richieda.

Art. 2.

Gli agenti in servizio nelle stazioni, sui treni e sui natanti delle linee di navigazione interna, debbono portare in maniera visibile il numero di matricola ed indossare il vestiario uniforme prescritto dal Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale ferrovie, tramvie ed automobili) od, in mancanza, dalle aziende esercenti.

Art. 3.

L'azienda ha facoltà di passare gli agenti di ruolo da uno ad altro servizio o ramo di servizio con la stessa qualifica o con altra dello stesso grado, come dalle tabelle graduatorie che saranno stabilite dall'azienda.

I passaggi che portino un cambiamento di qualifica sono deliberati dal direttore dell'azienda, inteso l'agente interessato, il quale ha facoltà di ricorrere contro il provvedimento al Circolo ferroviario d'ispezione, che decide in via definitiva.

Nel caso di cambiamenti di qualifica disposti dall'azienda, viene convertito in assegno personale, sottoposto a ritenuta per la previdenza, la parte di stipendio o paga che superi il massimo dello stipendio o paga della nuova qualifica.

Nei casi di cambiamenti di qualifica richiesti od accettati dall'agente in applicazione dell'art. 27, comma b) e c), può essere mantenuta all'agente l'anzianità corrispondente all'anzianità della vecchia qualifica.

Gli agenti da passarsi a funzioni che interessano la sicurezza dell'esercizio vengono sottoposti a visita sanitaria per riconoscere se abbiano la voluta idoneità fisica, con le norme stabilite dall'art. 29.

Art. 4.

Gli agenti, assumendo servizio, contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che l'azienda mettesse in vigore, purché non contrarie a quelle del presente regolamento.

Art. 5.

Gli agenti non possono esercitare altri uffici, impieghi, commerci, professioni o mestieri, senza averne avuto esplicita autorizzazione scritta dal direttore dell'azienda.

Art. 6.

E' vietato di ricorrere a raccomandazioni per ottenere avanzamenti, miglioramenti di posizione, traslochi od altro.

(1) Vedi la nota (I) a pag. 2.

Art. 7.

L'azienda può obbligare agenti di alcune categorie a prendere domicilio nei locali dell'azienda.

Le norme che impongono alle aziende e al personale l'osservanza delle prescrizioni di natura igienica debbono essere stabilite nei regolamenti speciali di ciascuna azienda.

Art. 8.

Nelle località designate come malariche dalla Direzione generale di sanità, l'azienda somministra gratuitamente a tutti gli agenti ed alle persone di famiglia, conviventi ed a carico, i chinacci ed adotta tutte le altre misure e difese prescritte dalla legge per la prevenzione e per la cura delle febbri palustri.

TITOLO II

AMMISSIONI IN SERVIZIO

Art. 9.

Le assunzioni del personale di ruolo vengono disposte, di regola, per il servizio di prova di cui al titolo III.

La nomina del personale in prova è di competenza del direttore dell'azienda, il quale può anche delegarla a funzionari da lui designati. La nomina del personale stabile è pure di competenza del direttore, ma non può essere delegata ad altri.

Costituisce progressivamente titolo preferenziale per l'assunzione ad agenti di ruolo l'appartenenza ad una delle seguenti categorie:

- a) ex agenti anche provenienti da altre aziende esonerati in seguito a riduzioni di posti per limitazione o soppressione di servizio o per esuberanza di personale;
- b) agenti ordinari o straordinari dopo sei mesi complessivi di ottimo servizio presso la stessa azienda;
- c) ex combattenti, invalidi ed orfani di guerra, giusta le disposizioni speciali concernenti il loro collocamento;
- d) figli di agenti deceduti per infortuni, o di agenti infortunati con invalidità permanente per causa di servizio;
- e) orfani di ex agenti, figli di agenti, purché il posto cui questi ultimi aspirano non sia moralmente o disciplinarmente incompatibile con la carica di cui è rivestito il padre.

In ognuna delle anzidette categorie deve essere data la precedenza a coloro che appartengono al Partito Nazionale Fascista ed ai Sindacati fascisti, nonché le altre precedenza stabilite dalle disposizioni della legge 6 giugno 1929, n. 1024, portante provvedimenti sull'incremento demografico (1).

Art. 10.

Per l'ammissione al servizio in prova è necessario:

- 1) di essere cittadino dello Stato italiano, o delle altre regioni italiane quando anche il richiedente manchi della naturalità, salvo il disposto dell'art. 113 del testo unico di legge approvato con R.D. 9 maggio 1912, n. 1447;
- 2) di avere superato, al momento dell'assunzione in prova, il 18° anno di età e non oltrepassati i 30 anni di età per i servizi attivi ed i 35 per gli altri servizi, salvo le eccezioni, che, con l'approvazione governativa, la Direzione dell'azienda credesse di ammettere in casi speciali o per determinate specialità di personale;
- 3) di avere tenuto sempre buona condotta morale, civile, militare e politica;
- 4) di essere dotato di sana e robusta costituzione fisica e di possedere l'attitudine ed i requisiti fisici stabiliti per le funzioni cui il richiedente aspira in relazione alle norme vigenti presso l'azienda.

Tutti i richiedenti sono tenuti a presentare il certificato di nascita ed occorrendo i documenti comprovanti la cittadinanza di cui al comma 1), il certificato rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario, il certificato di buona condotta; il certificato degli studi fatti e degli impieghi eventualmente coperti; se hanno prestato servizio militare, il congedo da cui risulti la buona condotta sotto le armi ovvero altro documento ufficiale comprovante la loro posizione di fronte alla legge sul reclutamento.

Le attitudini dei richiedenti sono accertate mediante esami, saggi preliminari, titoli od altri elementi di giudizio; nella scelta sono tenuti in speciale considerazione gli agenti ordinari classificati ottimi che abbiano i voluti requisiti di capacità, di operosità e di moralità, in qualunque funzione essi abbiano prestato l'opera loro e si tiene poi conto delle migliori caratteristiche risultanti da attestati e referenze.

Art. 11.

Le assunzioni del personale vengono, di regola, fatte nei gradi e classi di stipendio iniziale dei singoli ruoli, secondo gli ordinamenti delle aziende.

(1) Le norme di quest'ultimo comma debbono intendersi implicitamente abrogate.

Art. 12.

Ogni agente all'atto della assunzione deve essere provveduto di una copia del presente regolamento e dei regolamenti di servizio, che contengono le norme inerenti alle mansioni che esso deve esercitare.

TITOLO III.

SERVIZIO DI PROVA

Art. 13.

Gli agenti in prova sono obbligati ad acquistare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati ed a soddisfare lodevolmente gli esperimenti prescritti, entro un conveniente periodo di tempo.

Tale periodo di tempo è computato anche se prestato anteriormente al presente regolamento e non può essere superiore nel complesso:

- a) per le ferrovie, a due anni di effettivo servizio;
- b) per le tramvie, per i servizi di navigazione, ad un anno di effettivo servizio.

Il periodo di prova nei limiti suindicati va compiuto anche quando nel periodo stesso intervenga una assegnazione a mansioni di grado superiore a quello precedentemente affidato all'agente.

L'azienda ha facoltà, in casi eccezionali, di prolungare, a richiesta dell'agente, la durata della prova per un ulteriore periodo che in ogni caso non deve superare la metà dei termini di cui alle lettere a) e b).

Superato il prescritto periodo di prova, il personale viene nominato in pianta stabile con deliberazione del direttore dell'azienda, da comunicarsi, entro un mese dalla scadenza del periodo stesso, agli interessati con regolare partecipazione scritta. Analoga partecipazione, entro lo stesso termine, deve essere fatta agli agenti che, per deliberazione del direttore, siano giudicati non idonei al passaggio in pianta stabile.

Trascorso il termine di cui al comma precedente senza che sia intervenuta alcuna comunicazione da parte del direttore, l'agente si intende nominato stabile con decorrenza dalla data di scadenza del periodo di prova.

Art. 14.

Gli agenti in prova possono venire esonerati dal servizio, con deliberazione motivata del direttore, da comunicarsi al Circolo ferroviario di ispezione competente:

- a) qualora non abbiano conseguita la voluta idoneità al posto cui sono assegnati;
- b) se, durante il periodo di prova, abbiano dimostrato, per la natura o la frequenza di mancanze anche lievi, di non possedere qualità soddisfacenti per un regolare disimpegno del servizio;
- c) per imperfezioni fisiche permanenti che, a giudizio dei sanitari dell'azienda, li rendano non idonei al disimpegno del proprio servizio, salva all'agente la facoltà di chiedere un nuovo accertamento della inabilità, nei modi e termini stabiliti dall'art. 29;
- d) nei casi in cui le mutate condizioni del servizio esigano una diminuzione di personale, quando non vi sia modo di conferire allo agente attribuzioni equivalenti in altri rami del servizio, o, consensualmente, anche di grado inferiore.

In dipendenza dell'esonero si corrisponde, nei casi sopraindicati, un compenso pari ad un mese di stipendio o paga per ogni anno di servizio prestato, calcolando proporzionalmente le frazioni di anno.

TITOLO IV.

AVANZAMENTI

Art. 15.

Gli speciali regolamenti di ciascuna azienda stabiliscono le norme per le promozioni e per gli avanzamenti.

Art. 16.

In ogni caso di avanzamento, gli assegni personali di qualunque natura sono compenetrati nell'aumento di stipendio o paga fino a concorrenza dell'aumento medesimo.

Art. 17.

Sono corrisposti: lo stipendio a mensilità maturate e la paga a periodi non superiori a quindici maturate.

Gli agenti hanno diritto al pagamento della intera mesata nel corso della quale lasciano definitivamente il servizio, salvo i casi di dimissione o di destituzione nei quali viene pagato lo stipendio o paga soltanto fino all'ultimo giorno di effettivo servizio.

In caso di morte di agenti, il pro-rata della mesata in corso fino al giorno del decesso viene corrisposto, come per legge, ai loro eredi.

I conviventi a carico, oltre a quanto può loro spettare per diritto successorio su detta pro-rata, percepiscono in proprio, come diritto personale, l'altra parte della mesata.

Le disposizioni dei due precedenti alinea si applicano anche per quanto riguarda il mese di stipendio o di paga ridotti.

Art. 18.

Il direttore dell'azienda può adibire temporaneamente gli agenti stabili a funzioni di grado superiore a quello di cui sono provvisti, ma è tenuto, dopo trascorsi sei mesi di reggenza in un anno, a deliberare la promozione effettiva, sempre che vi sia la vacanza del posto.

Durante la reggenza è dovuta un'indennità pari alla differenza tra la paga o stipendio inerente alla qualifica del grado superiore e la paga o stipendio effettivamente percepito dall'agente.

Non è considerata reggenza, agli effetti del presente articolo, la sostituzione di agenti di grado superiore assenti per malattia od in aspettativa.

Per i posti da coprirsi mediante esame, la reggenza non dà diritto alla nomina e deve essere limitata al periodo strettamente necessario per l'espletamento del concorso.

Art. 19.

La gerarchia fra agenti è costituita dal grado; a pari grado, dall'anzianità nel grado. L'anzianità risulta dalla data dell'ultimo provvedimento di nomina o di promozione. A pari anzianità di nomina prevale l'anzianità nel grado precedente; a pari anzianità nel grado precedente prevale l'anzianità di servizio; a pari anzianità di servizio la maggiore età.

Le qualifiche indicate sotto lo stesso numero di grado, a qualunque ruolo appartengano sono fra loro equivalenti di grado.

L'uguaglianza di stipendio o paga non costituisce uguaglianza di grado.

I gradi e le qualifiche rispettive saranno stabilite nel regolamento speciale di ciascuna azienda.

TITOLO V.

TRASLOCHI, MISSIONI, CONGEDI, ASSENZE PER MALATTIA ED ESONERI TEMPORANEI E DEFINITIVI

Art. 20.

Gli agenti sono obbligati a tenere o trasferire la propria residenza dovunque sia stabilito dall'azienda, limitatamente però alle località ove hanno sede servizi od uffici dell'azienda stessa.

I traslochi possono effettuarsi anche previo consenso della Direzione:

- a) per cambio, su richiesta degli interessati;
- b) per la vacanza di un posto che deve essere coperto da agenti di pari grado a quello del richiedente;
- c) per cambio, su richiesta degli interessati, anche fra diverse aziende e previo consenso di queste.

In quest'ultimo caso l'agente assume nella nuova azienda il posto di organico lasciato libero dall'agente al quale subentra.

Per le residenze malariche si procede ad opportuni avvicendamenti degli agenti su richiesta di quelli che non fossero refrattari alle infezioni malariche.

In caso di trasloco per qualsiasi causa, si accordano congedi straordinari con stipendio o paga per il tempo necessario da stabilirsi negli speciali regolamenti dell'azienda.

Gli agenti possono anche essere obbligati a recarsi in missioni di qualunque durata nell'interno del Regno; ad essi spettano in tal caso le indennità stabilite nel contratto collettivo di ciascuna azienda. Le missioni all'estero formano oggetto di particolari accordi fra azienda ed agenti.

Art. 21.

Nessun agente può rimanere assente dal servizio senza regolare autorizzazione dei superiori.

Ogni assenza non giustificata dà luogo alla ritenuta dello stipendio o paga e di qualsiasi altra competenza, indennità, premio ed assegno fisso, per il tempo corrispondente alla sua durata, indipendentemente dalle eventuali punizioni.

L'agente che, per effetto di malattia, si trovi nella impossibilità di attendere al servizio, ha l'obbligo di renderne senza indugio avvisato il proprio superiore.

In mancanza non giustificata di siffatto avviso, l'assenza è considerata come arbitraria.

Art. 22.

Gli agenti dopo compiuto un anno di servizio, hanno diritto a fruire di un congedo ordinario con stipendio o paga ed indennità fisse senza che, nel richiederne l'autorizzazione, debbano indicarne il motivo

Detto congedo ha, salvo le eccezioni di cui appresso, in ciascun anno solare, la durata seguente:

8 giorni per gli agenti a paga giornaliera che hanno fino a cinque anni di servizio;

10 giorni per gli agenti a stipendio mensile che hanno fino a cinque anni di servizio;

15 giorni per gli agenti che hanno da oltre 5 e fino a 10 anni di servizio;

20 giorni per gli agenti che hanno più di 10 anni di servizio;

25 giorni per i funzionari di grado di capo ufficio o ad esso equivalenti o superiori.

I congedi sono accordati di massima in un numero intero di giornate. Solo si può conteggiare eccezionalmente, a richiesta dell'agente, la mezza giornata, senz'altra suddivisione.

I periodi di tempo in cui i congedi debbono essere fruiti sono determinati dall'azienda, secondo le speciali esigenze del servizio.

L'azienda accorda i congedi individuali, tenuti presenti i desideri del personale, ed ha facoltà, in casi eccezionali, di revocarli od interromperli, salvo in tal caso all'agente il diritto di rimborso delle eventuali spese di viaggio effettivamente sostenute per il ritorno ordinatogli e salvo il diritto di fruire in altra epoca dei giorni di congedo perduti.

Gli agenti hanno perciò l'obbligo di indicare, prima di assentarsi, il luogo dove si possa comunicare loro, occorrendo, l'ordine di richiamo.

I congedi chiesti dall'agente durante l'annata, e non potuti usufruire per esigenze di servizio, vengono usufruiti entro il primo trimestre dell'anno successivo, e, qualora anche in questo periodo l'azienda non possa accordare il congedo, spetta di diritto all'agente il pagamento dello stipendio o paga e delle indennità fisse delle equivalenti giornate.

In casi speciali possono essere dal direttore accordati congedi straordinari con o senza retribuzione.

Art. 23.

Durante le assenze per malattia, accertata dai sanitari della Cassa di soccorso, agli agenti viene corrisposto un sussidio pari allo stipendio o paga e competenze accessorie, sulle quali si effettua la ritenuta di cui appresso, per 180 giorni in un anno esclusi i primi tre.

Al trattamento è provveduto con i fondi della Cassa soccorso costituiti col contributo da parte dell'azienda nella misura del 2 per cento degli stipendi o paghe e competenze accessorie, sulle quali già si effettua la ritenuta, e dell'1 per cento da parte del personale.

Agli eventuali disavanzi viene provveduto con contributi suppletivi da far carico in parti uguali all'azienda ed agli agenti.

Le norme per il versamento dei fondi e ogni altra disposizione concernente la corresponsione dei sussidi e l'amministrazione della Cassa soccorso sono determinate secondo lo schema di statuto della Cassa soccorso (allegato B).

Art. 24.

L'aspettativa è l'esenzione temporanea dal servizio degli agenti stabili, che si concede in seguito a domanda dell'interessato per motivi di salute, per servizio militare obbligatorio, anche nella M.V.S.N., per cariche sindacali che comportino l'allontanamento temporaneo dall'azienda, per bisogni privati od in seguito a provvedimenti preventivi giudiziari dipendenti da cause di servizio. Anche se disposta d'ufficio, l'aspettativa deve sempre essere notificata per iscritto allo interessato.

Essa viene anche disposta d'ufficio nei casi di prolungata infermità o di sopraggiunto impedimento all'ulteriore esercizio delle funzioni proprie di ciascuna qualifica, quando l'azienda giudichi conveniente sperimentare l'esenzione stessa, prima di deliberare l'esonero definitivo dal servizio.

L'aspettativa non può essere negata quando sia domandata per motivi di salute, ed a giudizio dei sanitari dell'azienda, salvo allo agente la facoltà di ricorrere al collegio sanitario di cui all'art. 29, sia accertato che l'agente è affetto da malattia, la cura della quale è incompatibile con la prestazione del servizio, e che lascia fondata speranza di guarigione, entro il tempo per cui l'aspettativa stessa è richiesta.

L'aspettativa è deliberata dal direttore, il quale ne determina la durata; questa può essere prorogata, ma non mai eccedere in complesso, i diciotto mesi, quando si tratti di aspettativa concessa per motivi di salute.

L'aspettativa per motivi di salute, può in ogni momento essere revocata, e si può far luogo all'esonero, ove un giudizio medico, reso con le forme dell'art. 29, stabilisca l'inutilità di continuare l'aspettativa medesima.

L'aspettativa è revocata quando siano venute a cessare le cause per cui fu disposta.

Durante il periodo di aspettativa per motivi di salute l'agente ha diritto, per la durata di un anno, sui fondi della Cassa soccorso e dopo il trattamento di malattia, di cui all'art. 23, alla metà dello stipendio o della paga, se solo o con una o due persone di famiglia a carico, e a due terzi se le persone di famiglia a carico superano le due.

Per gli agenti che hanno meno di cinque anni di servizio, il trattamento è ridotto di un quarto.

In caso di aspettativa per provvedimenti preventivi giudiziari dipendenti da cause di servizio, il trattamento è a carico dell'azienda e, qualunque sia l'anzianità di servizio dell'agente, viene commisurato alla metà dello stipendio o della paga, per gli agenti soli o con meno di tre persone di famiglia a carico ed ai due terzi quando le persone di famiglia a carico siano tre o più.

Il tempo trascorso in aspettativa è computato per intero agli effetti dell'anzianità quando si tratti di aspettativa per motivi di salute, per servizio militare obbligatorio, anche nella M.V.S.N., per cariche sindacali che comportino l'allontanamento temporaneo dall'azienda o quando si tratti di aspettativa in dipendenza di provvedimenti preventivi giudiziari dipendenti da cause di servizio.

L'aspettativa costituisce invece interruzione di servizio quando è accordata per motivi privati.

Allo scadere dell'aspettativa, ove perdurino le cause che la motivarono, si fa luogo all'esonero definitivo dal servizio, salvo disposizioni eccezionali di competenza del direttore.

E' vietato all'agente in aspettativa per motivi di salute di occuparsi in altri impieghi lucrosi, senza il consenso scritto del direttore dell'azienda.

L'agente in aspettativa per motivi di salute non può cambiare di residenza, se prima non abbia resa avvertita l'azienda, sotto pena della perdita del sussidio di cui al presente articolo.

Art. 25.

Le disposizioni dell'art. 24 relative all'aspettativa per servizio militare obbligatorio sono applicabili anche al personale in prova, senza pregiudizio però della durata complessiva dell'effettivo periodo di prova, come è stabilito all'art. 13.

Art. 26. (1)

In caso di cessione di linee ad altra azienda, o di fusione di aziende devono essere osservate le disposizioni stabilite dall'autorità governativa all'atto dell'approvazione della cessione o della fusione per il passaggio del personale di ruolo alla nuova azienda mantenendo, per quanto è possibile, al personale un trattamento non inferiore a quello precedentemente goduto e assicurando i diritti acquisiti.

In caso di mutamento nei sistemi di esercizio, l'azienda deve utilizzare, in quanto sia dichiarato idoneo dall'autorità governativa, e nei limiti dei posti da questa riconosciuti necessari, il personale addetto ai vari servizi, rispettandone, per quanto è possibile, i diritti acquisiti.

Nei casi di cui ai due commi precedenti ed in caso di riduzioni di posti per limitazione, semplificazione o soppressione di servizi, debitamente autorizzata dall'autorità governativa, l'azienda può procedere ai necessari esoneri di agenti nelle qualifiche in cui risultino le eccedenze, salvo ad assegnarli nei limiti del possibile ad altre qualifiche immediatamente inferiori, tenendo presenti i requisiti preferenziali di cui all'ultimo comma dell'art. 9 del presente regolamento.

L'azienda è tenuta a riprendere di preferenza gli agenti esonerati che ne facciano domanda, a misura che si rendono vacanti i posti, cui essi sono idonei, purché durante il servizio precedentemente prestato non siano incorsi in una delle mancanze previste dagli artt. 43 e 45. Il diritto alla preferenza si estingue dopo il quinto anno dall'esonero.

Nei casi considerati dal presente articolo ed in quello di cessazione definitiva dell'esercizio è accordata al personale esonerato, che non abbia maturato diritto a pensione, una indennità di buonuscita nella misura di un mese di stipendio o paga ultimi raggiunti per i primi cinque anni, e di 15 giorni per i successivi anni di servizio esclusi quelli prestati in condizione di ordinario o di straordinario.

In ogni caso l'indennità non può essere minore di due mesi, né maggiore di dodici mesi dello stipendio o paga ultimi raggiunti.

Nei casi di riduzione di posti per limitazione, semplificazione o soppressione di servizi, l'agente esonerato conserva il diritto di preferenza qualora rifiuti l'indennità entro due mesi dalla notifica fattagli.

Art. 27. (2)

Oltre ai casi di cui alle disposizioni speciali relativi agli agenti in prova ed a quelli previsti nel precedente articolo, l'azienda può far luogo all'esonero definitivo dal servizio degli agenti stabili:

a) per raggiungimento dei limiti di età di 55 anni per gli agenti addetti ai servizi attivi e di 60 anni per quelli addetti agli altri servizi, salvo il disposto dell'art. 12 del R.D. 8 gennaio 1931, n. 148;

b) per inabilità al servizio nelle funzioni proprie della qualifica di cui è rivestito l'agente, quando non accetti altre mansioni, compatibili con le sue attitudini o condizioni in posti disponibili;

c) per palese insufficienza nell'adempimento delle funzioni del proprio grado non imputabile a colpa dell'agente, quando questi non accetti il grado inferiore che gli può essere assegnato;

d) per scarso rendimento o per palese insufficienza imputabile a colpa dell'agente nell'adempimento delle funzioni del proprio grado;

e) quando gli agenti prosciolti od assolti da imputazioni previste dall'art. 45, n. 7, del presente regolamento, in seguito a verdetto negativo dei giurati, oppure con ordinanza o sentenza dell'autorità giudiziaria per insufficienza di indizi, per non provata reità o con altra formula equipollente, non siano giudicati meritevoli della fiducia necessaria per essere conservati in servizio.

Nei casi di cui alla lettera b), l'esonero è disposto in seguito a giudizio medico, reso nelle forme e nei modi stabiliti dall'art. 29.

Nei casi di cui alle lettere c), d) ed e) l'esonero è invece disposto sentito il parere del Consiglio di disciplina di cui all'art. 54, al quale spetta pure di fare le proposte circa il grado inferiore, che può essere assegnato nei casi di cui alla lettera c). Il parere del Consiglio di disciplina è reso in seguito a rapporto dell'azienda e sentito personalmente l'agente interessato qualora questi ne faccia richiesta.

(1) I commi 5°, 6° e 7° sono stati dichiarati incostituzionali, con sentenza della Corte Costituzionale n. 140 del 16 giugno 1971, nella parte in cui escludono l'indennità di buonuscita per i dipendenti delle imprese autoferrotranviarie in caso di destituzione o di dimissioni volontarie.

Agli agenti esonerati a norma del presente articolo prima che abbiano maturato il diritto a pensione, è corrisposta l'indennità di buonuscita di cui al 5° e 6° comma del precedente art. 26.

Tale indennità spetta parimenti, in caso di morte dell'agente, alle persone indicate agli artt. 15 e 16 del regolamento 30 settembre 1920, n. 1538, qualora non abbiano diritto a pensione.

(2) Dichiarato incostituzionale, con sentenza della Corte Costituzionale n. 140 del 16 giugno 1971, nella parte in cui esclude l'indennità di buonuscita per i dipendenti in caso di destituzione o di dimissioni volontarie (vedi nota precedente).

Art. 28. (3)

Le indennità liquidate per i casi d'inabilità permanente in seguito ad infortunio sul lavoro, qualora l'agente colpito da infortunio sia mantenuto in servizio, anche se destinato ad altra funzione, sono corrisposte secondo le norme seguenti in deroga alle disposizioni del testo unico 31 gennaio 1904, n. 51.

Se l'agente mantenuto in servizio continua a percepire uno stipendio o salario uguale a quello percepito prima dell'infortunio, la indennità deve essere versata, a suo favore, o alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali o alla Cassa speciale di previdenza regolarmente approvata cui l'agente sia iscritto e gli sarà corrisposta con relativi interessi all'atto dell'esonero dal servizio in aggiunta al normale trattamento di previdenza.

Se l'agente mantenuto in servizio percepisce uno stipendio o salario in misura inferiore a quello percepito prima dell'infortunio, sulla indennità liquidata viene prelevata la somma necessaria per corrispondere all'agente una rendita vitalizia equivalente alla effettiva riduzione di stipendio o di salario; detta somma deve essere versata alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali che provvederà al pagamento della rendita predetta. L'eventuale rimanenza è versata o alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali o alla Cassa speciale ai sensi e per gli effetti di cui al precedente comma.

Nei casi previsti dall'art. 15 del testo unico 31 gennaio 1904, n. 51, l'indennità viene versata alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali secondo il disposto dello stesso articolo. Il sussidio mensile di cui al secondo comma dello stesso articolo è però corrisposto solo nel caso di riduzione di stipendio o di salario, e solo fino a concorrenza dell'effettiva diminuzione.

Scaduto il termine di due anni di cui al precitato art. 15 l'assegnazione definitiva dell'indennità viene effettuata secondo le norme del 2° e 3° comma del presente articolo.

In caso di morte dell'agente prima dell'esonero dal servizio le indennità o quote di indennità accantonate a suo favore presso la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali o presso la Cassa speciale, sono, con gli interessi, devolute secondo le norme dei rispettivi ordinamenti di previdenza, e, in mancanza degli aventi diritto previsti dalle norme stesse, agli eredi testamentari o legittimi secondo le disposizioni del Codice civile.

Con decisione insindacabile del Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale ferrovie, tramvie e automobili) l'indennità o parte dell'indennità, su richiesta dell'agente ed ove sussistano giustificati motivi, può essere corrisposta in capitale.

Dall'indennità è dedotto quanto sia stato eventualmente corrisposto all'agente ai sensi e per gli effetti di legge, dopo il 90° giorno dall'infortunio.

Art. 29.

L'accertamento dei requisiti fisici degli agenti è eseguito da medici di fiducia dell'azienda.

L'agente o chi abbia titolo di preferenza, a termini dell'art. 9, può ottenere un nuovo accertamento dell'inabilità, purché ne presenti domanda corredata da certificato medico motivato, entro 10 giorni dalla partecipazione del primo giudizio. Nel nuovo accertamento, da eseguirsi entro dieci giorni dalla richiesta, l'agente ha facoltà di farsi assistere, a sue spese, da medici di sua fiducia, in numero pari a quelli dell'azienda.

In caso di mancato accordo il giudizio è deferito al collegio composto dai sanitari predetti, presieduto da un medico scelto dall'Ufficio sanitario provinciale.

Il collegio deve emettere il suo giudizio entro 15 giorni prorogabili di altri 15 nel caso che l'agente debba essere sottoposto a speciali osservazioni. Di regola gli accertamenti sanitari devono essere eseguiti presso l'azienda.

Il rapporto di lavoro non si interrompe durante il periodo dell'accertamento sanitario, salvo che dal giudizio definitivo non risulti confermata l'inabilità.

Qualora l'agente senza giustificati motivi non si presenti al nuovo accertamento di cui al 2° comma od al giudizio di cui al 3° comma del presente articolo, s'intende che egli rinuncia alla sua richiesta.

Art. 30.

Le dimissioni volontarie devono essere presentate per iscritto; esse non hanno valore finché non sono accettate dall'azienda; l'accettazione è deliberata entro un mese dalla presentazione salvo che il richiedente sia incorso in mancanze per cui sia passibile della destituzione nel qual caso l'azienda ha in facoltà di sospendere o di respingerle.

L'agente dimissionario, fino a quando le sue dimissioni non siano state accettate, ha l'obbligo di continuare a prestare regolare servizio.

L'azienda può ritenere d'ufficio come dimissionario l'agente che rifiuti di raggiungere la residenza assegnatagli, o quello che abbia perduto la cittadinanza italiana.

(3) Le disposizioni del presente art. 28 sono state modificate dall'art. 1 della Legge 1° agosto 1941, n. 1063 (vedi pag. 25) e successivamente sostituite dall'art. 7 della Legge 28-3-1968, n. 376 (vedi pag. 43).

Art. 31.

Gli agenti collocati in aspettativa per ragioni di servizio militare, anche nella M.V.S.N. e per cariche sindacali, a norma degli articoli 24 e 25 sono riammessi, dopo ottenuto il congedo, nella posizione che avevano in precedenza o in altra equivalente, sempre ch  ne facciano domanda entro un mese dal congedo o dalla cessazione della carica, conservino l'idoneit  fisica richiesta dal regolamento e nel caso di servizio militare abbiano riportata la dichiarazione di buona condotta ed esibiscano il foglio matricolare.

Agli agenti richiamati sotto le armi per qualsiasi motivo viene corrisposto lo stipendio o la paga, sotto deduzione dello stipendio o sussidio corrisposto dallo Stato al richiamato od alla sua famiglia.

Le disposizioni del precedente comma si applicano anche, nel caso di richiamo obbligatorio ai militari della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale (1).

Art. 32.

E' corrisposto lo stipendio o paga, per tutta la necessaria durata dell'assenza, dedotte le indennit  spettanti a sensi di legge, agli agenti che siano chiamati a prestare servizio come giurati ed a quelli che siano citati come testimoni:

a) a richiesta dell'azienda in cause civili;

b) a richiesta del pubblico ministero, dell'imputato o della azienda in procedimenti penali, nei quali l'azienda sia citata come civilmente responsabile;

c) a richiesta del pubblico ministero o dell'azienda in procedimenti penali, per reati commessi in danno dell'azienda stessa o nei quali essa sia comunque parte lesa, denunciante, querelante o costituita parte civile;

d) nelle inchieste di cui alla legge relativa agli infortuni sul lavoro, avvenuti in occasione del servizio.

E' pure corrisposto intero stipendio o paga per tutta la durata necessaria dell'assenza:

1) all'agente leso in un infortunio sul lavoro, ove gi  come infortunato non riceva l'intero stipendio o paga od a quelli scelti dal pretore per rappresentarlo, quando siano citati per l'inchiesta sull'infortunio;

2) agli agenti sottoposti a giudizio penale siccome imputati di infortunio sul lavoro in danno di altri agenti, quando siano citati a comparire davanti all'autorit  giudiziaria e sempre quando risultino irresponsabili dei fatti;

3) agli agenti che si recano alla pretura per asseverare verbali di contravvenzione o per rendere testimonianza nel relativo procedimento.

Agli agenti citati come testimoni per cause non contemplate nei precedenti alinea ed anche non attinenti al servizio, decide il direttore caso per caso se, in quale misura e per quanto tempo debba essere corrisposto lo stipendio o paga durante l'assenza.

In ogni caso le ragioni delle assenze stesse devono essere debitamente comprovate.

Le assenze contemplate nel presente articolo, per le quali   corrisposto in tutto od in parte lo stipendio o paga, non sono computate fra i congedi di cui all'art. 22.

Art. 33.

Il personale che ha gestione di denaro o di materiali pub essere obbligato al deposito di una cauzione, il cui importo e le cui modalit  di versamento sono stabilite dall'azienda secondo l'importanza della gestione affidata all'agente.

Le cauzioni versate in denaro o titoli o formate con trattenute mensili sullo stipendio o salario, vengono depositate od investite di accordo coll'agente, a cui favore decorrono gli interessi.

L'azienda ha facolt  di prelevare direttamente dalla cauzione lo importo di qualunque perdita, rimanenza, debito, anticipazione e gli indennizzi degli altri danni di qualsiasi natura, che l'agente possa avere recato all'azienda.

Art. 34.

Agli agenti e loro famiglie vengono concessi annualmente, sulle linee esercitate dall'azienda, biglietti di viaggio e buoni per trasporto di bagaglio gratuito od a prezzo ridotto.

In relazione alle speciali condizioni degli agenti e persone di famiglia rispetto alla residenza od ai bisogni, l'azienda concede, su una o pi  delle linee da essa esercitate, permanenti di viaggio per provviste viveri, per istruzione per ragioni di cura o per altre ragioni che ne giustificano la concessione.

Nelle aziende in cui per le particolari convenzioni con l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, sono concessi biglietti gratuiti di servizio per un solo viaggio, sono ripartiti fra gli agenti i biglietti stessi, esclusione fatta di quelli occorrenti per le necessit  di servizio dell'azienda.

Agli agenti delle tramvie urbane sono concessi biglietti di libera circolazione sulle linee urbane esercitate dall'azienda cui sono addetti. Agli agenti addetti a servizi tramviari di carattere promiscuo urbano ed intercomunale,   concesso il biglietto di libera circolazione sulla rete urbana quando essi dimorano nella zona servita dalla rete stessa; quando risiedono fuori di tale zona   invece accordato ad essi il libero transito sulla linea o sulle linee che conducono alla localit  di dimora dell'agente.

L'azienda stabilisce con ordine generale di servizio, estensibile al personale, le norme per le concessioni di cui al presente articolo.

(1) La disposizione di questo ultimo comma si intende implicitamente abrogata.

Art. 35. (1)

Gli orari di servizio sono approvati dalle competenti autorità a norma delle disposizioni vigenti.

Art. 36.

Durante le assenze dal servizio disciplinate dagli articoli 22, 23, 24, 25, 28, 31, 32, 42, 46 del presente regolamento e durante le assenze arbitrarie, s'intendono assorbiti i giorni di riposo pagato che cadono nei predetti periodi di assenza.

TITOLO VI.

DISPOSIZIONI DISCIPLINARI

Art. 37.

Le punizioni che si possono infliggere agli agenti sono le seguenti:

- 1) la censura, che è una riprensione per iscritto;
- 2) la multa che è una ritenuta dello stipendio o della paga; può elevarsi fino all'importo di una giornata di mercede ed è devoluta al fondo di riserva della Cassa soccorso; ,
- 3) la sospensione dal servizio, che ha per effetto di privare dello stipendio o paga l'agente che ne è colpito, per una durata che può estendersi a 15 giorni od in caso di recidiva entro due mesi, fino a 20 giorni;
- 4) la proroga del termine normale per l'aumento dello stipendio o della paga per la durata di tre o sei mesi od un anno per le aziende presso le quali siano stabiliti aumenti periodici dello stesso stipendio o paga;
- 5) la retrocessione;
- 6) la destituzione.

La multa è applicabile anche agli agenti ordinari e straordinari.

Con deliberazione del Consiglio di disciplina di cui all'art. 54 agli agenti può essere inflitta come punizione accessoria, quando vi siano ragioni di incompatibilità locali e nei casi previsti dal presente regolamento, il trasloco punitivo, che priva l'agente delle indennità regolamentari, salvo il rimborso delle spese vive.

(1) La formazione degli orari e turni di servizio è regolata dalle seguenti disposizioni legislative:

- 1) R.D.L. 19 ottobre 1923, n. 2328 pubblicato nella G. U. del 14-11-1923, numero 264;
- 2) R.D.L. 2 dicembre 1923, n. 2682 pubblicato nella G. U. del 24-12-1923, numero 301;
- 3) R.D.L. 26 marzo 1936, n. 722 pubblicato nella G. U. del 6-5-1936, n. 105.
- 4) L. 14 febbraio 1958 n. 138 pubblicata nella G.U. del 15-3-1958 n. 65.

Art. 38. (2)

L'applicazione delle punizioni non pregiudica il diritto della azienda di procurarsi il risarcimento dei danni risentiti per colpa dei suoi dipendenti, sia praticando ritenute sui loro stipendio paghe nei limiti consentiti dalle leggi vigenti, sia esercitando le azioni che le competono a termine del diritto comune.

Tali trattenute sullo stipendio o paga quando superino la somma di L. 100 non possono essere effettuate senza il consenso del Circolo ferroviario di ispezione, che delibera anche sulla misura del risarcimento dopo aver inteso le parti accertato chi fu la causa del danno ed accertata l'entità del danno stesso. Qualora esista sentenza passata in giudicato, con la quale venga riconosciuta la responsabilità di uno o più agenti, le trattenute possono essere senz'altro effettuate così pure possono essere senz'altro effettuate le trattenute che si riferiscono a mancate o deficienti esazioni o a differenze contabili.

Art. 39.

Indipendentemente dalle punizioni di cui all'art. 37 e dal disposto dell'art. 3, gli agenti addetti alla scorta dei treni, nei quali siano state segnalate per tre volte sottrazioni o manomissioni di bagagli o merci, vengono adibiti ad altre attribuzioni, quando anche non siano imputabili che di poca diligenza nell'esercizio delle loro funzioni.

Per l'applicazione di tali disposizioni è tenuto conto delle sottrazioni o manomissioni verificatesi solo nel periodo di tre anni precedente al tempo in cui si è constatata l'ultima sottrazione o manomissione.

A tal fine è fatta speciale annotazione:

- a) di qualsiasi manomissione o sottrazione avvenuta in spedizioni di bagagli o merci, tanto a lungo quanto a breve percorso qualora l'intero percorso si sia effettuato sotto la scorta dello stesso personale;
- b) delle manomissioni o sottrazioni verificatesi in spedizioni di merci o bagagli, che nel loro percorso siano state soggette a riconsegna e giacenza nei transiti, e così pure delle sottrazioni o manomissioni che in qualsiasi modo siansi constatate in occasione di eccezionale affluenza di merci nella ricorrenza di grandi solennità, come feste natalizie e di capo d'anno.

Ogni singola annotazione di cui al predetto comma a) e ogni due annotazioni di cui al predetto comma b) hanno rispettivamente il valore di una nel computo delle manomissioni, o sottrazioni, delle quali agli effetti della presente disposizione, deve tener conto.

(2) Le disposizioni del presente articolo sono state modificate dall'art. 1 della Legge 3 novembre 1952, n. 1982 (vedi pag. 35).

Art. 40.

La censura che ha un carattere di preliminare richiamo, si infligge all'agente che commette in servizio mancanze lievi non specificate negli articoli successivi e nei casi di inadempienze agli ordini superiori o alle disposizioni regolamentari commesse senza l'intenzione di offendere persone o cose dell'azienda.

Art. 41.

Si incorre nella multa:

- 1) per la inosservanza dell'orario di servizio o per la mancanza di diligenza nel proprio ufficio che non abbiano recato danno al servizio;
- 2) per irregolarità di servizio, abusi e negligenze, quando non abbiano carattere di gravità o non dipendano da proposito deliberato;
- 3) per assenze arbitrarie, che non superino un giorno e non abbiano recato danno al servizio;
- 4) per inosservanza delle misure di prevenzione contro gli infortuni o la malaria o di altre disposizioni congeneri, sia che la mancanza abbia prodotto danno solo al colpevole, sia che non abbia prodotto danno alcuno.

Nei casi previsti dal paragrafo 3, la punizione si applica indipendentemente dalla perdita dello stipendio o della paga per la durata dell'assenza.

Art. 42.

Si incorre nella sospensione:

- 1) per la inosservanza dell'orario di servizio o per la mancanza di diligenza nel proprio ufficio quando abbiano recato danno al servizio;
- 2) per contegno inurbano o scorretto verso il pubblico;
- 3) per avere commesso atti irrispettosi verso funzionari dipendenti dell'Ispettorato generale ferrovie, tramvie ed automobili verso i superiori o l'azienda o per non aver altrimenti osservato i doveri di subordinazione, quando le mancanze non assumono una figura più grave;
- 4) per alterchi, ingiurie verbali o disordini sui treni, lungo le linee, nei locali dell'azienda e dipendenze;
- 5) per essersi presentato ad assumere servizio in stato di ubriachezza;
- 6) per aver mancato di trasferirsi, senza legittimo impedimento, nel termine prefisso, dove fu ordinato dai superiori;
- 7) per simulazione di malattia o per sotterfugi diretti a sottrarsi all'obbligo del servizio;
- 8) per assenze arbitrarie di durata maggiore di un giorno e non superiore a cinque;
- 9) per irregolarità nei viaggi o trasporti in genere, quando non rivestono carattere di frode;
- 10) per volontario inadempimento dei doveri di ufficio o per negligenza, la quale abbia apportato danni al servizio o agli interessi dell'azienda;
- 11) per non aver osservato o fatto osservare le misure di prevenzione contro gli infortuni o la malaria od altre disposizioni congeneri, quando la mancanza abbia prodotto danni ad altre persone;
- 12) per essere stato sorpreso in stato di ubriachezza nel disimpegno di funzioni non interessanti la sicurezza dell'esercizio;
- 13) per rifiuto di risposte precise e categoriche da parte di chi è interrogato come testimone nei procedimenti amministrativi, sempre che le domande si riferiscano a questioni di servizio;
- 14) per dimostrazioni di scherno o di disprezzo a superiori od agli atti dell'azienda, sia per iscritto che in presenza di testimoni;
- 15) per alterchi con vie di fatto, ingiurie verbali, disordini, risse o violenze sui treni, lungo le linee, nei locali dell'azienda o loro dipendenze;
- 16) per mancanze da cui siano derivate irregolarità nell'esercizio o da cui avrebbe potuto derivare danno alla sicurezza dell'esercizio;
- 17) per ritardato versamento o consegna di valori od oggetti derivanti da colpevole negligenza o da altra causa non dolosa;
- 18) per aver rivolte accuse infondate, specialmente se a mezzo di scritti anonimi od ingiurie scritte, contro altri agenti dell'azienda;
- 19) per aver ecceduto nel valersi della propria autorità verso il personale dipendente;
- 20) per aver domandato mance o regali in qualsiasi caso, oppure per averne accettati allo scopo di procurare vantaggi ad estranei in ogni ramo del servizio quando la mancanza non assuma figura più grave.

Può essere inflitto come punizione accessoria, a norma dell'articolo 37, il trasloco punitivo, quando si sia prodotta incompatibilità di permanenza nel luogo di residenza.

Nei casi previsti ai paragrafi da 1 a 12 compreso, la sospensione può estendersi fino a 5 giorni e negli altri casi fino a 15 giorni. Verificandosi recidiva entro sei mesi, la durata della sospensione può essere aumentata di un terzo rispettivamente sino a 8 e 20 giorni.

Nei casi previsti dai paragrafi 5 ed 8, la punizione si applica indipendentemente dalla perdita dello stipendio o della paga per le giornate di assenza.

Art. 43.

Si incorre nella proroga del termine per l'aumento dello stipendio o della paga:

- 1) per falso deposto o calcolata reticenza nelle risposte, in casi d'inchiesta su irregolarità di servizio, allo scopo di occultare la verità per giovare ad altri agenti;
- 2) per assenze arbitrarie fino a cinque giorni, avvenute nonostante divieto da parte dei superiori;
- 3) per rifiuto di obbedienza ad ordini attinenti al servizio, minacce od ingiurie gravi verso i superiori od altre mancanze congeneri;
- 4) per calunnie o diffamazioni verso l'azienda o verso altri agenti, benché non superiori di grado ed in quest'ultimo caso quando possa derivarne qualsiasi danno al servizio;
- 5) per contravvenzioni alle disposizioni dell'art. 5 o per occupazioni che possano risultare in contrasto coi doveri di ufficio.

La proroga ha per effetto di ripercuotersi su tutti gli aumenti dovuti all'agente dopo quello che con tale punizione resta per primo ritardato.

Ove però l'agente ne sia riconosciuto meritevole, l'azienda ha facoltà di togliere l'effetto della ripercussione, accorciando di tre o sei mesi o di un anno, a seconda della proroga inflitta, il periodo di tempo normale necessario per il raggiungimento di uno degli aumenti successivi.

L'azienda può esercitare questa facoltà in ogni tempo, ma non mai prima che l'agente punito abbia avuto ritardato, dopo l'applicazione della punizione, il primo aumento spettantegli, salvo il caso che l'agente sia stato, prima di subire il ritardo, promosso di grado.

Per gli agenti provvisti dello stipendio o paga massima del loro grado e per quelli che non hanno diritto ad aumenti a periodo fisso, alla proroga è sostituita la riduzione dello stipendio o paga a quello immediatamente inferiore, per un periodo di tempo uguale a quello della proroga.

Nei casi previsti dal paragrafo 2 la punizione si applica indipendentemente dalla perdita dello stipendio o della paga per le giornate di assenza.

Al personale dipendente da aziende presso le quali non siano stabiliti aumenti periodici di stipendio o paga sarà applicata, per le mancanze previste dal presente articolo, la sospensione la cui durata potrà essere aumentata fino a un terzo. Nel caso previsto al n. 2 del presente articolo si applica altresì la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 42.

Art. 44.

Si incorre nella retrocessione:

- 1) per falso deposto o calcolata reticenza nelle risposte ai superiori, allo scopo di occultare la verità per nuocere ad altri agenti;
- 2) per aver recato pregiudizio alla sicurezza dell'esercizio, causando accidenti nella marcia dei treni, con non grave danno del materiale, delle persone e delle cose;
- 3) per trascuratezza abituale nell'esercizio delle proprie mansioni che rechi danno all'azienda, o per trascuratezza che abbia recato grave danno all'azienda;
- 4) per inabilità od incompatibilità all'esercizio del proprio ufficio, sopraggiunte per motivi imputabili all'agente;
- 5) per contravvenzioni commesse o facilitate in ragione dell'ufficio alle leggi e ai regolamenti in materia di dogane, dazi, posta, monopoli e sanità pubblica.

Per effetto della retrocessione gli agenti vengono trasferiti al grado immediatamente inferiore; però quando il provvedimento stesso viene applicato, a norma dell'art. 55, in sostituzione della destituzione può farsi luogo eccezionalmente alla retrocessione di due gradi; e quando trattisi di togliere o non ridare le funzioni nelle quali fu commessa la mancanza da punirsi, oppure di rimettere gli agenti nelle funzioni esercitate prima che siano stati promossi al grado da cui debbono essere retrocessi viene assegnato quel grado che risulta necessario secondo la tabella graduatoria.

Per gli agenti, per i quali la retrocessione non è possibile, si fa luogo alla sospensione estensibile fino a 30 giorni con o senza trasloco punitivo cogli stessi effetti della retrocessione. per quanto riguarda il disposto dell'art. 50 e dell'alinea seguente.

Alla retrocessione va sempre aggiunta la proroga del termine normale per l'aumento dello stipendio o paga, per la durata di tre o di sei mesi.

Dopo trascorso almeno un anno dalla retrocessione, gli agenti che ne siano ritenuti meritevoli possono ottenere la reintegrazione per effetto della quale è restituita a ciascuno la qualifica che prima rivestiva, fermi restando gli effetti della pena accessoria della proroga, e salva la facoltà dell'azienda di farne cessare la ripercussione ai sensi del terzo e quarto comma dell'art. 43.

Art. 45.

Incorre nella destituzione:

- 1) chi si rende colpevole di offesa contro la persona del Re, dei Principi della Real Casa, del Capo del Governo, e contro il Regime (1);

(1) La disposizione del n. 1 si intende implicitamente abrogata.

- 2) chi simula aggressioni, attentati, contravvenzioni od altri fatti congeneri, o comunque adopera artifici o si vale della propria condizione od autorità per recar danno altrui, per procurarsi o far lucrare ad altri premi, compensi o vantaggi indebiti, ancorché non ne siano derivati inconvenienti di servizio;
- 3) chi, nei casi previsti dall'art. 314 del Codice penale (1), abbia recato pregiudizio alla sicurezza dell'esercizio, causando accidenti nella marcia dei treni con danno delle persone o grave danno del materiale;
- 4) chi nonostante restituzione, scientemente si appropri o contribuisca a che altri si appropri di somme, valori, materiale od oggetti spettanti all'azienda, o ad essa affidati per qualsiasi causa; o scientemente, e nonostante restituzione, defraudi o contribuisca a che altri defraudi l'azienda dei suoi averi, diritti o interessi, anche se tali mancanze siano rimaste allo stato di tentativo;
- 5) chi dolosamente percepisca somme indebite a carico del pubblico;
- 6) chi, per azioni disonorevoli ed immorali, ancorché non costituiscano reato o trattisi di cosa estranea al servizio, si renda indegno della pubblica stima;
- 7) chi sia incorso in condanna penale, sia pure condizionale per delitti, anche mancati o solo tentati, o abbia altrimenti riportata la pena della interdizione dai pubblici uffici;
- 8) chi, dolosamente, rechi o tenti recar danno all'azienda nei contratti per lavori, provviste, accolti e vendite o in qualunque altro ramo del servizio;
- 9) chi, scientemente e per qualsiasi motivo, altera o falsifica biglietti di viaggio o altri documenti di trasporto, altera, falsifica, sottrae o distrugge documenti di servizio, registri od atti qualsiasi appartenenti all'azienda o che la possano comunque interessare;
- 10) chi, anche senza fine di lucro, viola un segreto di ufficio, la cui divulgazione possa riuscire di pregiudizio agli interessi della azienda o di altri agenti comunque interessati, qualora la notizia non sia una denuncia di violazione dei regolamenti o delle leggi inerenti al funzionamento dell'esercizio o di fatti costituenti comunque un reato;
- 11) chi si rende colpevole di vie di fatto contro superiori o di altri atti di grave insubordinazione;
- 12) chi, durante il servizio in funzioni attinenti alla sicurezza dell'esercizio, è trovato in stato di ubriachezza; o chi, anche se non addetto a tali funzioni, venga trovato abitualmente in stato di ubriachezza;
- 13) chi trasgredisce scientemente le istruzioni e le cautele prescritte per il trasporto delle materie infiammabili od esplodenti, benché non ne sia derivato alcun danno;
- 14) chi per mancanza di diligenza è causa di incendi a danno dell'azienda;
- 15) chi altera dolosamente i piombi;
- 16) chi sta arbitrariamente assente dal servizio oltre cinque giorni, nel qual caso la destituzione decorre dal primo giorno dell'assenza arbitraria;
- 17) chi, senza giustificazione di una causa di forza maggiore, non restituisce o restituisce manomessi i gruppi, i bagagli, le merci o i materiali in genere avuti in consegna, custodia o sorveglianza;
- 18) chi, facendo parte del personale viaggiante, oppure essendo addetto al ricevimento, alla manipolazione o custodia di bagagli, merci, valori o generi di magazzino, o anche alla lavorazione o manipolazione di materiali, ricusi di assoggettarsi o tenti di sottrarsi alle visite personali da eseguirsi sia da ufficiali od agenti di pubblica sicurezza, sia in qualunque luogo pertinente all'azienda, anche da agenti di questa a ciò incaricati;
- 19) gli agenti indicati nel paragrafo precedente, che siano trovati muniti di ordigni od oggetti atti a perpetrare o mascherare manomissioni, i quali non siano fra quelli di cui possa essere giustificato il possesso;
- 20) chi, avendo avuto cognizione o conoscendo da chi siano stati perpetrati furti o manomissioni di bagagli o merci di qualsivoglia altro oggetto di spettanza dell'azienda o ad essa affidato per qualsiasi causa, ne abbia deliberatamente occultato ai superiori il nome e le circostanze di fatto.

Art. 46. (2)

Gli agenti sottoposti a procedimento penale per uno dei reati che danno luogo alla destituzione o che comunque trovansi in stato d'arresto, o siano implicati in fatti che possano dar luogo alla retrocessione od alla destituzione, possono, a giudizio insindacabile di chi ne ha la facoltà a termini dell'alinea seguente, essere sospesi in via preventiva dal soldo e dal servizio.

La sospensione preventiva è di massima disposta dal direttore.

La sospensione preventiva dura, di regola, finché sia cessata o risolta la causa che la motivò.

Però gli agenti sospesi in via preventiva possono in ogni tempo e a giudizio dell'azienda essere destinati temporaneamente dietro loro domanda o consenso, finché dura il relativo provvedimento disciplinare, ad attribuzioni diverse od anche inferiori a quelle inerenti al proprio grado, conservando in tal caso lo stipendio o paga, sempre che l'agente non risulti tassativamente o scientemente colpevole.

Alla famiglia dell'agente sospeso dallo stipendio o paga in via preventiva spetta un assegno alimentare corrispondente alla metà dello stipendio o della paga per la durata della sospensione, comprese le indennità fisse. La concessione dell'assegno alimentare è facoltativa per l'azienda, in caso di arresto non dovuto a causa di servizio.

(1) Sostituito dall'art. 450 del nuovo Codice Penale: Titolo VI Cap. 1.

(2) L'ultimo comma è stato dichiarato incostituzionale, con sentenza della Corte Costituzionale n. 168 del 22 novembre 1973, nella parte in cui esclude in ogni caso dal diritto all'«indennizzo» in esso previsto l'agente sospeso in via preventiva e successivamente assolto in sede di procedimento penale per insufficienza di prove.

Nel caso di sospensione disposta per procedimento disciplinare o per arresto dovuto a cause di servizio, l'agente ha diritto all'indennizzo di quanto ha perduto per effetto della sospensione, sempreché sia assolto per non aver commesso il fatto, per inesistenza di reato o perché il fatto non costituisca reato.

Art. 47.

Gli agenti in prova che incorrano in una delle mancanze indicate negli articoli da 42 a 45 del presente regolamento, possono essere licenziati in qualunque momento senza compenso alcuno.

La deliberazione del licenziamento è di competenza del direttore e deve essere preceduta dalla constatazione delle mancanze e loro contestazioni agli incolpati, senza che sia necessaria l'effettuazione di una formale inchiesta né il giudizio consultivo del Consiglio di disciplina.

Gli agenti in prova licenziati non possono essere riammessi in servizio.

Art. 48.

Al colpevole di più mancanze che vengono giudicate contemporaneamente, si applica la sanzione disciplinare comminata per la mancanza più grave.

Per le mancanze commesse da due o più agenti in seguito a concerto fra loro, la punizione è aumentata di un grado a tutti i colpevoli. Si applica la punizione di grado immediatamente inferiore a quello stabilito per la mancanza, quando la medesima sia rimasta allo stato di tentativo, salvo i casi cui è disposto diversamente.

Art. 49.

I mandanti, gli istigatori ed i complici, in mancanze previste dal presente regolamento, sono puniti alla pari degli autori principali.

Soggiace parimenti alla stessa punizione, comminata per il colpevole in primo grado, che, avendone l'obbligo, omette deliberatamente di denunciare ai superiori fatti costituenti mancanze gravi previste dal presente regolamento.

Art. 50.

La recidiva entro un anno di mancanze previste negli articoli 42, 43 e 44 può dar luogo all'applicazione della pena di grado immediatamente superiore a quella precedentemente inflitta.

Art. 51.

Le punizioni per le mancanze di cui agli articoli 40 e 41 sono inflitte dai superiori locali all'uopo delegati dal direttore, secondo gli ordinamenti in vigore, senza speciali formalità di procedura, ma sentite le giustificazioni degli incolpati.

Art. 52.

Le punizioni per le mancanze di cui all'art. 42 sono inflitte, previo accertamento dei fatti costituenti la mancanza e loro contestazioni all'incolpato, dal direttore o da chi ne esercita le funzioni.

Art. 53.

In base ai rapporti che pervengono alla Direzione od agli uffici incaricati del servizio disciplinare, il direttore, o chi da esso delegato, fa eseguire, per mezzo di uno o più funzionari, le indagini e le constatazioni necessarie per l'accertamento dei fatti costituenti le mancanze.

Nel caso in cui l'agente sia accusato di mancanza, per la quale sia prevista la retrocessione o la destituzione, i suddetti funzionari debbono contestare all'agente i fatti di cui è imputato, invitandolo a giustificarsi.

I funzionari, eseguite le indagini, debbono presentare una relazione scritta nella quale riassumono i fatti emersi, espongono su di essi gli apprezzamenti e le considerazioni concernenti tutte quelle speciali circostanze che possono influire sia a vantaggio, sia ad aggravio dell'incolpato e quindi espongono le conclusioni intese a determinare, secondo il proprio convincimento morale, le mancanze accertate ed i responsabili di esse.

Alla relazione saranno allegati tutti gli atti concernenti il fatto, comprese le deposizioni firmate dai rispettivi deponenti od interrogati. Se questi non possono o non vogliono firmare, dovranno indicarne il motivo.

In base alla relazione presentata, il direttore o chi da esso delegato esprime per le punizioni di cui agli articoli da 43 a 45, l'opinamento circa la punizione da infliggere.

Quante volte il direttore ritenga incompatibile, a termini dell'articolo 46, la permanenza dell'agente in servizio, può ad esso applicare la sospensione preventiva fino a che sia intervenuto il provvedimento disciplinare definitivo.

L'opinamento è reso noto agli interessati con comunicazione scritta personale.

Gli agenti interessati hanno diritto, entro cinque giorni dalla detta notifica, di presentare a voce o per iscritto eventuali nuove giustificazioni, in mancanza delle quali, entro il detto termine, il provvedimento disciplinare proposto diviene definitivo ed esecutivo.

Nel caso in cui l'agente abbia presentato le sue giustificazioni nel termine prescritto, ma queste non siano state accolte, l'agente ha diritto, ove lo creda, di chiedere che per le punizioni, sulle quali ai sensi del seguente articolo, deve giudicare il Consiglio di disciplina, si pronunci il Consiglio stesso.

Tale richiesta, che deve essere fatta nel termine perentorio di dieci giorni da quello in cui gli è stata confermata dal direttore la punizione opinata, sospende l'applicazione della punizione fino a che non sia intervenuta la decisione del Consiglio stesso.

Art. 54. (1)

Le punizioni per le mancanze di cui agli articoli 43, 44 e 45 sono inflitte con deliberazione del Consiglio di disciplina, costituito presso ciascuna azienda:

- 1) da un presidente, nominato dal direttore del Circolo ferroviario preferibilmente fra i magistrati;
- 2) dal rappresentante dell'Associazione professionale di 1° grado dei datori di lavoro;
- 3) dal rappresentante dell'Associazione professionale di 1° grado dei prestatori d'opera.

Il Consiglio di disciplina è convocato dal presidente entro 15 giorni dalla domanda della parte interessata; ove alla prima convocazione non si presentino tutti i suoi componenti, il presidente indice una nuova riunione entro i successivi quindici giorni.

L'azienda è tenuta a rimborsare le spese di viaggio e di soggiorno al presidente quando questi risieda in località diversa da quella ove si riunisce il Consiglio di disciplina.

Art. 55.

Le autorità competenti a giudicare delle singole mancanze possono, a seconda delle circostanze e nel loro prudente criterio, applicare una punizione di grado inferiore a quella stabilita per le mancanze stesse.

Quando, per effetto di questo articolo, in luogo della destituzione si infligge la retrocessione, la proroga del termine normale per l'aumento dello stipendio o della paga o la sospensione dal servizio, a tali provvedimenti può essere aggiunto, come punizione accessoria e con le norme dell'articolo 37, il trasloco punitivo.

Le punizioni inflitte possono essere condonate, commutate o diminuite per deliberazione delle stesse autorità competenti a giudicare delle mancanze relative.

Art. 56.

Per mettere il Consiglio di disciplina in grado di deliberare, il direttore trasmette al presidente la relazione e gli atti indicati all'articolo 53.

Quando la relazione abbia concluso per l'accertamento di una mancanza passibile della destituzione, il direttore provvede preventivamente perché l'incolpato possa prendere personalmente visione degli allegati alla relazione stessa e stabilisce all'uopo, secondo le circostanze, il modo e i termini. Contemporaneamente assegna all'incolpato il termine utile, non maggiore di cinque giorni, per presentare le sue ulteriori osservazioni.

Art. 57.

Il Consiglio di disciplina, per il migliore adempimento del suo mandato, può in qualunque stadio del procedimento ordinare od eseguire direttamente supplementi d'indagini, interrogare gli incolpati od ammetterli a presentare per iscritto ulteriori loro difese.

Art. 58.

Le decisioni del Consiglio di disciplina sono definitive, e divengono esecutive dopo che l'azienda le ha notificate all'agente. La notifica deve essere fatta entro dieci giorni dalla data di comunicazione della decisione all'azienda.

Contro le decisioni del Consiglio di disciplina è ammesso ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale per motivi indicati all'art. 26 del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054.

Contro le punizioni la cui decisione è di competenza del direttore o del capo servizio, l'agente punito può ricorrere rispettivamente al Consiglio di amministrazione dell'azienda od al direttore, purché presenti il ricorso per la via gerarchica entro 15 giorni da quello in cui gli fu data partecipazione per iscritto del provvedimento relativo. Nei casi previsti nei punti 5 e da 13 a 20 dell'art. 42 l'agente punito può ricorrere con le modalità di cui sopra al Consiglio di disciplina.

L'autorità competente stabilisce caso per caso se e quali nuove indagini siano necessarie per poter decidere con piena cognizione di causa.

Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento.

(1) Le disposizioni del presente articolo sono state modificate dall'art. 3 del Decreto Legge 1° agosto 1941, n. 1063 (pag. 25); dal D.L. 15-2-1945, n. 97 (pag. 28); dal D.L. C.P.S. 13-5-1947, n. 575 (pag. 31); dall'art. 2 della Legge 3 novembre 1952, n. 1982 (pag. 35) e dalla Legge 5 marzo 1963, n. 390 (v. pag. 42).

TITOLO VII

Previdenza (1).

Art. 59.

L'azienda provvede alla previdenza del personale con la iscrizione degli agenti alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali o alla Cassa speciale di previdenza, purché regolarmente approvata.

La Direzione è tenuta a pubblicare ogni principio di anno e non oltre il 31 marzo il prospetto delle trattenute e dei versamenti fatti per ciascun agente all'Istituto di previdenza. I versamenti debbono essere in regola fino al 31 dicembre dell'anno precedente.

(1) Il trattamento di previdenza del personale dei pubblici servizi di trasporto in concessione è regolato dalle seguenti disposizioni legislative:

R.D. 30 settembre 1920, n. 1538;

R.D.L. 19 ottobre 1923, n. 2311;

R.D. 7 agosto 1936, n. 1750;

D.L.L. 28 maggio 1945, n. 402;

D.L. 16 settembre 1947, n. 1083;

Legge 14 maggio 1949, n. 269;

Legge 28 dicembre 1952, n. 4435;

Legge 28 luglio 1961, n. 830;

Legge 28 marzo 1968, n. 376;

Legge 29 ottobre 1971, n. 889.